

Allegato A - Contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Addendum per l'esercizio 2025 al contratto ex DGRC 405/2024 tra:

La Casa di cura
Partita IVA: Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):
con sede in (Prov: __ ; CAP: _____) – Via n°
rappresentato/a dal/la sottoscritto/a, CF,
come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto, in qualità di legale rappresentante/Amministratore Unico/Delegato p.t., munito dei necessari poteri. A tale riguardo il legale rappresentante p.t., consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale /Amministratore Unico/Delegato del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente – oppure- copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci/ Consiglio di Amministrazione di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni (*oppure: si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale*);
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, che non sussistono le cause ostative previste artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, e più in generale le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- d) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. (INPS o INAIL) n. _____ del __/__/____ (data richiesta indicata nel DURC) ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

E

L'Azienda Sanitaria Locale con sede in
Partita IVA: Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):
rappresentata dal Direttore Generale, nato a il,
munito dei necessari poteri come da _____ di nomina n. ____ del _____,

PER

regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2025.

PREMESSO

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 405 del 31/07/2024, parzialmente modificata dalla DGRC n. 735 del 21/12/2024, ha stabilito i tetti di struttura delle Case di cura per l'esercizio 2024;
- che con delibera n. 741 del 22/10/2025, per le motivazioni esposte nel medesimo provvedimento, ha stabilito di fissare i limiti di spesa delle case di cura private per l'esercizio 2025 con i seguenti criteri:

Allegato A - Contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

- a) conferma dei singoli tetti di spesa 2024, come determinati dalla DGRC n. 405/2024 ed incrementati dalla DGRC n. 735/2024 e *“fermo restando che i limiti di spesa 2025 ... potranno essere modificati in aumento, in caso di favorevoli sopravvenienze normative”*;
- b) conferma, in aggiunta, degli incrementi della remunerazione delle funzioni di Pronto Soccorso e Reti tempo-dipendenti, approvati dalla DGRC n. 496 del 28.07.2025;
- c) applicazione ai tetti di spesa 2024 e 2025 delle riclassifiche fra i budget delle case di cura Villa Ester, S. Rita di Atripalda e Pineta Grande, come determinate in accordo tra le case di cura interessate e le ASL di Avellino e di Caserta;
- che la medesima DGRC n. 741/2025, tra l'altro, ha stabilito per le case di cura private i seguenti *“ulteriori criteri, che potranno essere rivisti qualora la normativa vigente consenta budget 2025 più ampi”*:
 - 1. Aumento di € 10.000.000 dell'Incentivo Alta Specialità per l'esercizio 2025, con la precisazione che non determinerà un incremento del tetto di spesa 2025 delle singole strutture: *“Prima di applicare tale aumento, l'importo dell'Incentivo spettante a ciascuna struttura sarà comunque rideterminato a consuntivo 2025 in conformità ai criteri ed al livello dell'Incentivo, stabiliti dalla DGRC n. 405/2024, con i conseguenti incrementi / decrementi del tetto complessivo. Successivamente, nell'applicare proporzionalmente l'aumento dell'Incentivo complessivo, l'incremento per ciascuna struttura sarà al tempo stesso sterilizzato (necessariamente in riduzione del cd. tetto di spesa “base”: tetto totale, meno le funzioni e i vari incentivi e penalità), in modo da non determinare nessuna penalizzazione rispetto alle regole vigenti. Non vi è attualmente, infatti, la possibilità di consentire aumenti dei tetti di spesa di struttura, a seguito dell'aumento dell'Incentivo Alta Specialità”*.
 - 2. Modifica già dal 2025 dei criteri utilizzati negli anni scorsi per determinare premi e penalità per gli interventi sulle fratture del femore, stabilendo una graduazione a consuntivo di incentivi e disincentivi, che superi le problematiche derivanti dalla notevole riduzione dei casi di intervento oltre le 48 ore, eventualmente anche ripartendo *“la premialità / penalità per fratture del femore (attualmente fissata in complessivi + / - € 1.000.000) su altri obiettivi di qualità assistenziale, tra quelli già individuati nel DM 70/2015 e monitorati da AGENAS nel PNE - Piano Nazionale Esiti. Su questa materia la Direzione Generale per la Tutela della Salute istruirà un successivo provvedimento, elaborando delle proposte tecniche che saranno oggetto di confronto con le Associazioni di Categoria”*.
- che, infine, la stessa DGRC n. 741/2025, ai fini della sua immediata attuazione, ha delegato il Direttore Generale per la Tutela della Salute ad emanare con proprio decreto uno schema di ADDENDUM ai contratti 2024 con le case di cura private, che fissi il tetto di spesa 2025 con i criteri sopra definiti (ferma restando la possibilità di modifica in aumento, qualora le eventuali sopravvenienze normative lo consentano), la cui sottoscrizione tra le ASL e le singole strutture dovrà intervenire entro dieci giorni dalla notifica e/o pubblicazione sul BURC del suddetto decreto dirigenziale;
- che il Direttore Generale per la Tutela della Salute ha, quindi, provveduto ad emettere il proprio decreto n. del ottobre 2025, con il quale:
- ha approvato lo schema di ADDENDUM al contratto 2024, che fissa il tetto di spesa 2025 con i criteri stabiliti dalla DGRC n. 741/2025, al quale il presente contratto si uniforma;
- nell'Allegato n. 1 al medesimo decreto, ha fornito alle ASL e alle case di cura il conteggio del tetto di spesa 2025 (colonna “A”) e delle sue componenti, secondo le regole stabilite nella citata DGRC n. 741/2025;

Allegato A - Contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

“B” a “G” dell'Allegato n. 1 al sopra citato decreto n. del ottobre 2025 del Direttore Generale per la Tutela della Salute, è fissato come somma delle seguenti componenti:

- a) euro _____ per la componente limite di spesa "base";
- b) euro _____ per la componente Funzione Rinnovo CCNL;
- c) euro _____ per la componente Funzione Pronto Soccorso;
- d) euro _____ per la componente Prima Ass.za e maggiorazione IVG;
- e) euro _____ per la componente Incentivo Rete Oncologica,
- f) euro _____ per la componente Incentivo Alta Specialità,

che saranno rideterminate a consuntivo, secondo tutte le regole già stabilite nel contratto stipulato ai sensi della DGRC n. 405/2024 e con le modifiche per l'esercizio 2025, approvate dalla DGRC n. 741/2025 e richiamate nel comma precedente.

- 4. Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, i criteri, le disposizioni e gli obblighi, definiti per l'esercizio 2024 nel contratto stipulato ai sensi della DGRC n. 405/2024, si applicano integralmente anche per l'esercizio 2025.

Art. 3

Periodo di applicazione ed eventuali modifiche

- 1. La remunerazione a carico del Servizio sanitario regionale delle prestazioni erogate dalla sottoscritta Casa di cura è subordinata alla sottoscrizione del presente contratto.
- 2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.
- 3. Il presente contratto sarà adeguato ad ogni eventuale modifica della normativa regionale in materia, anche se dovesse intervenire dopo il periodo di vigenza dello stesso.

Art. 4

Foro competente

- 1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della sottoscritta Casa di cura con il servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti del presente atto o loro danti causa (convenzioni firmate a suo tempo stipulate con le disciolte Unità Sanitarie Locali e/o con la stessa Regione Campania).
- 2. Il Foro competente, individuato nel comma precedente, è inderogabile: eventuali cessioni di credito che prevedano un Foro diverso sono fin d'ora da intendersi respinte dalla ASL a tutti gli effetti di legge.
- 3. La sottoscritta Casa di cura dichiara espressamente di conoscere delibere della Giunta Regionale sopra citate e il decreto n. del ottobre 2025 del Direttore Generale per la Tutela della Salute.

Art. 5

Cessione dei crediti

- 1. La sottoscritta Casa di cura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla sottoscritta ASL.

Allegato A - Contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

2. Al fine di evitare disguidi, le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa da parte della ASL nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla relativa notifica, fermo restando che l'ASL nel medesimo termine è obbligata a comunicare, motivandolo, l'eventuale rifiuto. Salvo diversa comunicazione della ASL alla sottoscritta Casa di cura, la cessione si intende fin d'ora rifiutata dalla ASL qualora determini un Foro competente diverso da quello specificato ed accettato dalle parti nell'art. 4 del presente contratto.
3. La cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente. In ogni caso, l'eventuale accettazione della cessione da parte della sottoscritta ASL non determina riconoscimento del credito ceduto, che rimane soggetto a tutti i controlli e a tutte le eccezioni che l'ASL potrà e dovrà legittimamente far valere anche nei confronti di eventuali cessionari.
4. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, conseguentemente, la sottoscritta Casa di cura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni sopra specificate.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto.

....., ____ / _____

Timbro e firma della ASL _____
Il Direttore Generale

Timbro e firma del Legale Rappresentante
della struttura privata

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all'art. 4, comma 2: *(Il Foro competente, individuato nel comma precedente, è inderogabile: eventuali cessioni di credito che prevedano un Foro diverso sono fin d'ora da intendersi respinte dalla ASL a tutti gli effetti di legge)* e seconda parte del comma 2 dell'art. 5: *(Salvo diversa comunicazione della ASL alla sottoscritta Casa di cura, la cessione si intende fin d'ora rifiutata dalla ASL qualora determini un Foro competente diverso da quello*

Allegato A - Contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

specificato ed accettato dalle parti nell'art. 4 del presente contratto); e l'intero art. 6 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto, che si ripete integralmente per l'espressa accettazione:

“Art. 6 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.

2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto”.

Timbro e firma della ASL _____
Il Direttore Generale

Timbro e firma del Legale Rappresentante
della struttura privata
